

PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI 2024: che cos'è, come funziona, ultime novità

Dal 1° ottobre 2024 sarà richiesto a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili di essere in possesso della "Patente a punti" o come meglio specificato dalla legge della "Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri".

Questa certificazione, simile alla patente del Codice della Strada, avrà un iniziale punteggio di 30 crediti, che verranno sottratti in caso di violazioni delle regole di sicurezza.

A prevederlo è il **D.L 19/2024** noto come "**Decreto PNRR 4**" e convertito con modiche nella Legge 56/2024. L'intero Capo VIII del provvedimento contiene diverse **importanti norme per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri edili** e specifiche disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e delle violazioni in ambito contributivo.

In particolare, all'art. 29, comma 19 fa la sua comparsa la patente a crediti per la sicurezza nei cantieri.

La misura si propone di instaurare standard di sicurezza più elevati sia per le imprese che per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

In vista di nuove disposizioni normative è opportuno assicurare una gestione responsabile dei luoghi di lavoro e dei cantieri per non incorrere in pesanti sanzioni. Per questo, si consiglia di utilizzare per l'impresa e la professione di coordinatore della sicurezza specifiche soluzioni software per:

- •la valutazione dei rischi in cantiere e la redazione dei piani previsti dalla legge (PSC, POS, ecc.)
- •la sicurezza nei luoghi e la redazione del DVR

CONSULT NEWS 1



Patente a punti cantiere: cos'è e quando è obbligatoria

Il sistema della patente a crediti per la sicurezza nei cantieri rappresenta un meccanismo pensato per incentivare e premiare le aziende che dimostrano un impegno concreto nell'adozione di misure di prevenzione e miglioramento della sicurezza sul lavoro. La norma di riferimento per la patente a punti è l'art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del <u>Testo Unico della</u> <u>Sicurezza</u> (D.Lgs.. 9 aprile 2008, n. 81), riscritto integralmente dal **D.L.** 19/2024.

A far data dal **1° ottobre 2024**, sono tenuti al possesso della patente a punti le **imprese** e i **lavoratori autonomi** che operano nei **cantieri temporanei o mobili** di cui **all'articolo 89**, comma 1, lettera a).

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente è dotata di un **punteggio iniziale di 30 crediti** e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a **15 crediti**.

In caso di patente con punteggio inferiore a quindici crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. Tale punteggio è di fondamentale importanza poiché funge da indicatore ufficiale dell'idoneità dell'azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell'adottare politiche di sicurezza efficaci.

CONSULT NEWS 2



ESONERO DELLA PATENTE A PUNTI PER FORNITORI, PROGETTISTI E IMPRESE CON CLASSIFICHE SOA III

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
- Ricordiamo che le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell'Autorità nazionale anticorruzione, accertano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.

PATENTE A PUNTI CANTIERI: rilascio e autocertificazione

- La patente a punti è rilasciata **in formato digitale** presso la competente sede territoriale dell'**Ispettorato**, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- 1. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- 2. adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, come stabilito dall'articolo 37;
- 3. adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
- 4. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- 5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- 6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- 7. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
- Il possesso dei requisiti è autocertificato. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.



Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del **portale nazionale del sommerso** di cui all'art. 19 del D.L. 36/2022 (<u>Decreto PNRR 2</u>).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

COME FUNZIONA LA PATENTE A PUNTI IN CANTIERE: sanzioni e decurtazioni

Quando un'azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Questo meccanismo serve a incentivare un comportamento responsabile e conforme alle leggi da parte delle aziende.

Decurtazioni e sanzioni in caso di inadempienze accertate, irregolarità e responsabilità in incidenti

La patente è revocata in caso di <u>dichiarazione non veritiera sulla sussistenza</u> di uno o più requisiti descritti precedentemente, tuttavia, decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1 del decreto in esame. È opportuno sottolineare nuovamente che le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività edili dovranno possedere almeno 15 crediti per poter operare legalmente



Inoltre, la patente subisce le decurtazioni correlate alle **risultanze degli accertamenti** e dei conseguenti **provvedimenti definitivi** emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nei casi e nelle misure indicati nella **tabella** di seguito proposta (allegato I-*bis*):

TABELLA CON LE DECURTAZIONI DEI CREDITI DELLA PATENTE

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessi formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
9	Lavori in prassimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischii	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimazione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ardigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pazzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'asten- sione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	10

Per eventuali chiarimenti contattare

Federico.cappelli@consultservicemantova.com 3403272148